

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18187 Anno 2025

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: NICASTRO GIUSEPPE

Data Udiienza: 04/03/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

letta la memoria dell'Avv. MASSIMO PETRONE, difensore delle parti civili [REDACTED]
[REDACTED] il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato;

letta la memoria dell'Avv. CARLO MONACO, difensore dell'imputato [REDACTED]
[REDACTED] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in via subordinata, che la questione con esso sollevata sia devoluta alle Sezioni unite della Corte di cassazione;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/11/2024, il Tribunale di Cosenza – al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito dell'annullamento senza rinvio di una precedente ordinanza dello stesso Tribunale che era stato deciso dalla Corte di cassazione con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la sentenza n. 24310 del 21/05/2024 –, ha disposto «la liquidazione delle spese delle costituite parti civili ponendole a carico dell'imputato [redacted] indicate in € 1500 complessivi».

2. Avverso tale ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di Cosenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Carlo Monaco [redacted] affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. c), e 620 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per avere il Tribunale di Cosenza posto le spese processuali sostenute dalle parti civili a carico dell'imputato, nonostante sia lo stesso imputato sia le parti civili fossero stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Così decidendo, il Tribunale di Cosenza si sarebbe posto in contrasto con il principio che è stato affermato da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., Rv. 279839-01 (e che è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 31533 del 24/06/2021, Cannone, non massimata, e da Sez. 7, n. 33365 del 13/07/2021, Scarano, non massimata) secondo cui: «[i]n tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario. (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002)» (così la massima Rv. 279839-01).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo non è fondato.

Il Collegio condivide l'orientamento maggioritario della Corte di cassazione secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211-01; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, Cutone, Rv. 242026-01).

Tale interpretazione trova il proprio fondamento nel disposto dell'art. 107, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che tale norma, con l'indicare, tra le spese che sono anticipate dall'erario, «l'onorario e le spese degli avvocati», non contempla altri avvocati che quelli che sono officiati della difesa del soggetto che è ammesso al beneficio.

Lo Stato è infatti tenuto a sostenere solo le spese che sono *necessarie alla difesa dell'imputato* (o dell'altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce a costoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire loro il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., con la conseguenza che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto connessi alla *difesa dell'imputato* e che, quindi, lo stesso Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza.

Tale interpretazione trova conforto anche nel tenore delle norme di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, in ossequio, appunto, all'art. 24 Cost., è assicurato il patrocinio: per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria (comma 1); nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (comma 2).

La stessa interpretazione, secondo cui lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, si deve ritenere valevole sia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato (caso al quale si riferiscono le tre sentenze sopra citate), sia nel caso, che ricorre nel presente giudizio, in cui la parte civile sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come è stato da ultimo precisato da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521-02.

Quest'ultima pronuncia ha in particolare escluso che possa essere condivisa la minoritaria tesi di segno contrario, sostenuta, in particolare, da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., cit. (e, successivamente, anche dalle altre due pronunce che sono state richiamate dal ricorrente), secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario.

Questa tesi comporterebbe infatti l'esenzione, in tale caso, dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato da una spesa ulteriore e diversa rispetto alle spese che sono correlate alla sua difesa e, in particolare, da una spesa, quella relativa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, alla quale l'imputato è invece tenuto sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., il quale, per le ragioni che si sono dette, deve

trovare applicazione anche nel caso in cui anche la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Non appare persuasivo l'argomento, utilizzato da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., che fa leva sulla previsione dell'art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. Argomento secondo il quale, in sostanza, poiché tale comma 3 stabilisce che, «[c]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato *non ammesso al beneficio* al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato» (corsivo dell'estensore), se ne dovrebbe ricavare, *a contrario*, che se l'imputato è stato invece *ammesso al beneficio* e, quindi, *se siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia l'imputato sia la parte civile*, non può essere pronunciata la condanna dello stesso imputato al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa della parte civile in favore dell'erario.

Tale argomento, tuttavia, come si è detto, non persuade.

Come è riconosciuto anche da Sez. 5, n. 33013 del 22/09/2020, C., nel caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il generale divieto di ingiustificato arricchimento esclude che l'imputato possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile direttamente in favore di questa, atteso che essa non ha sostenuto l'onere di pagare il proprio avvocato, il cui onorario e le cui spese sono state anticipate dall'erario.

Ciò posto, la tesi che il suddetto argomento intende suffragare, cioè quella secondo cui, nel caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, poiché non sarebbe asseritamente possibile condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in favore dell'erario, tali spese dovrebbero restare a carico dello stesso erario, si pone in aperta collisione con il principio generale, che è stato sopra esposto e giustificato, secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere, in luogo dello stesso imputato, solo le spese che sono connesse alla sua difesa e non anche le spese che sono conseguenza della sua soccombenza.

Ne discende che, come è stato ritenuto, in modo del tutto condivisibile, da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., la disposizione di cui all'art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 – la quale appare peraltro disciplinare non tanto i rapporti tra lo Stato e l'imputato quanto i rapporti tra lo Stato e la parte civile –, non ha carattere eccezionale ma detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casi analoghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deve ritenere essere quello in esame, in cui sia l'imputato sia la parte

...che non ammette l'eccezione che può essere nominato da chi è stato ammesso al patrocinio, anche «del legale di controparte» (così la menzionata memoria).

2. Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene che ricorrano i presupposti per devolvere la questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/03/2025.